



COMUNE DI TODI
PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

**SETTORE N.8 - SERVIZI URBANISTICA, EDILIZIA,
SVILUPPO ECONOMICO - SUAPE, SERVIZI A RETE,
AMBIENTE**

Numero 787 del 02/09/2020

OGGETTO:

**FIERA DELLA CONSOLAZIONE DEL 8 SETTEMBRE 2020. APPROVAZIONE
GRADUATORIA.**

Premesso che:

- come stabilito dall'art. 10 della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 11/06/2010 avente ad oggetto: "*Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche*"; in data 8 settembre 2020, annualmente nella giornata del 8 settembre, è previsto, nell'area sita in Todi- Via Don Abdon Menecali, lo svolgimento della manifestazione denominata "Fiera della Consolazione";
- nel predetto regolamento sono stati determinati per tale evento un totale di 30 posteggi di varie dimensioni assegnabili agli operatori commerciali, con riserva di n. 1 posteggio per i soggetti appartenenti alle categorie disagiate di cui alla Legge n. 104/1992, di n. 1 posteggio per le associazioni del commercio equo e solidale, n. 1 posteggio per i produttori agricoli, per la vendita esclusiva dei seguenti prodotti:

Prodotti alimentari tipici umbri, Prodotti alimentari (porchetta, dolci, noccioline e simili), Materiale foto - cine usato e da collezione, Libri e riviste usati e da collezione, Ceste e vimini per uso domestico e campagna, Oggettistica e bigiotteria, Erboristeria - miele e suoi derivati, Giocattoli e modellismo, Opere di pittura scultura, grafica e antiquariato, Oggetti usati e anticherie, Numismatica, filatelia e articoli vari per collezione, Ceramiche e terrecotte per la casa e la cucina, Articoli di ferramenta, utensileria e coltelleria, composizioni floreali, fiori secchi utilizzati artisticamente;

- il quadro normativo in materia di commercio su aree pubbliche è stato oggetto, negli ultimi anni, di notevoli innovazioni dovute all'intervento del legislatore statale e regionale;
- detta Fiera è attualmente da inquadrare come "Fiera promozionale", prevista all'art.35, comma 1, lettera q) del "Testo unico del commercio" approvato con la legge regionale 13 giugno 2014, n. 10, come modificata con legge regionale n. 12/2016, in quanto nella medesima la concessione di posteggi ha durata pari alla manifestazione, come previsto dall'art. 40, comma 2 bis del predetto Testo Unico;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 175 del 7/06/2019 è stato trasferito in via sperimentale il mercato settimanale del sabato nell'area di Via Don Abdon Menecali, ove annualmente si svolge la Fiera in oggetto, la cui fase sperimentale è stata prorogata con deliberazioni di Giunta Comunale n. 386 del 18/12/2019 e n. 136 del 24/06/2020;
- nelle more dell'adozione del nuovo Piano comunale per il commercio su aree pubbliche, in attesa delle nuove disposizioni nazionali e regionali in materia, nonché alla luce della attuale fase di riorganizzazione delle aree interessate dal mercato e dalle Fiere esistenti, già nell'edizione 2019 della fiera, è stato anticipato in via sperimentale il dimensionamento programmato e la allocazione dei posteggi individuati per il mercato settimanale, rimandando al nuovo documento programmatico comunale la allocazione definitiva;

Considerato che:

- sull'intero territorio nazionale, sono state emanate varie disposizioni normative da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- le "*Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative*" approvate in data 16 maggio 2020 dai Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome ed allegate al predetto DPCM 17 maggio 2020, riferite alla scheda del settore del commercio al dettaglio su aree pubbliche, pongono a carico dei Comuni la regolamentazione di detti mercati, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale;

- l'ordinanza del Presidente della Regione Umbria n. 28 del 22 maggio 2020, recante *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ulteriore riavvio delle attività economiche e produttive attualmente sospese. A decorrere dal 25.05.2020"*, che all'art. 1, comma 1, ha consentito, nel rispetto delle predette Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 16 maggio 2020, l'apertura delle imprese operanti, tra l'altro, nel settore del commercio al dettaglio su aree pubbliche, rimettendo ai Comuni la gestione delle aree mercatali e l'adozione di eventuali ulteriori misure di contenimento per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- con ordinanza sindacale n. 69 del 29 maggio 2020 recante *"Misure per la gestione dell'EMERGENZA COVID-19. nuova regolamentazione per la riapertura attività commercio del settore non alimentare."* è stata consentita la completa riapertura del mercato settimanale del sabato in Via don Abdon Menecali, sulla base delle suddette *"Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative"* in allegato all'Ordinanza della Presidente della Giunta Regione Umbria n. 28 del 22/05/2020;
- con la predetta ordinanza è stato approvato il layout dell'area mercatale di Via Don Abdon Menecali, con individuazione del numero massimo di posteggi rinumerati (n. 23) onde garantire l'efficace rispetto delle misure di sicurezza, specificando che la riorganizzazione del mercato così come definita avrà durata sino al perdurare dell'emergenza COVID-19 e comunque sino a nuove disposizioni di legge nazionali/regionali;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Umbria n. 39 del 17 luglio 2020, recante *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Riavvio di attività attualmente sospese."* all'art. 1, consente, tra le altre, l'esercizio delle attività di fiere locali, nel rispetto delle specifiche linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative di cui all'allegato 1 del DPCM 14 luglio 2020, come approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 9 luglio 2020

Valutata l'opportunità di consentire l'attività dell'edizione 2020 della Fiera annuale della Consolazione nell'area di Via Don Abdon Menecali, già riorganizzata in relazione alle misure di emergenza Covid-19 per il mercato settimanale del sabato;

Preso atto che, al fine di assicurare il rispetto delle misure per il contrasto ed il contenimento del virus e nel contempo garantire ai singoli operatori che hanno presentato domanda di partecipazione alla Fiera l'assegnazione del posteggio richiesto, la Polizia Municipale ha rimodulato l'area individuando ulteriori due posteggi rispetto a quelli previsti per il mercato, per un totale di n. 25 posteggi, come risulta dalla planimetria allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (ALL. 1);

Ritenuto:

- di continuare ad applicare, in attesa della predisposizione del nuovo regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, le norme regolamentari comunali vigenti di cui all'art. 11, comma 3 del Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche (deliberazione di C.C. n. 55/2010 e Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 12/03/2015), relativamente ai criteri per la redazione delle graduatorie riferite ai posteggi nella fiera in argomento, nell'ordine:
 - l'anzianità di presenza effettiva alla Fiera;
 - l'anzianità di iscrizione al Registro Imprese ;
 - l'ordine cronologico di spedizione dell'istanza;
 - sorteggio;
- in relazione alla modalità di computo dell'anzianità di iscrizione al Registro Imprese in caso di subingresso: *"si considera come valutabile l'anzianità del titolare attuale e del suo diretto dante causa, senza cumulo di anzianità di eventuali ulteriori titolari progressi"*, conformemente a quanto disposto dal punto 2 dell'intesa del 05/07/2012 e dell'Accordo del 3 agosto 2016, approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome;

- ai sensi dell'art. 45 e 46 della sopra richiamata legge regionale n. 10/2014 e della D.G.R. n. 172 del 4 marzo 2013 avente ad oggetto "*Linee guida per l'attuazione dell'intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, ex art. 70, comma 5 del D.Lgs. 59/2010 - Approvazione*", la partecipazione da parte di imprese a fiere è subordinata alla verifica di regolarità contributiva, sono ammessi a partecipare alla Fiera i soggetti abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, iscritti nel Registro delle Imprese, che risultino in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D. Lgs. 59/2010 ed in regola con il versamento dei contributi;

Preso atto che:

- le domande pervenute per la partecipazione alla fiera sono state superiori al numero dei posteggi assegnabili in concessione, più precisamente sono pervenute n. 28 domande da parte di operatori del commercio su aree pubbliche, di cui n. 25 regolari (entro il 31 luglio 2020) n. 2 non pervenute nei termini di cui all'art. 11 del predetto Regolamento comunale;
- delle predette domande, di cui n. 2 escluse dalla graduatoria per inammissibilità dei prodotti in vendita, e una per espressa rinuncia dell'operatore, ne sono state accolte n. 25, ammettendo a partecipare alla manifestazione fieristica in argomento anche gli operatori che hanno presentato domanda fuori termini, in considerazione che i posteggi assegnabili per la presente edizione sono pari a n. 25;
- la graduatoria è stata redatta con i criteri di cui sopra e relativamente all'anzianità di iscrizione nel registro imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche, si è tenuto conto, nei casi di subingresso, dell'iscrizione più favorevole del titolare attuale e del suo diretto dante causa dichiarata ed accertata d'ufficio;
- sono state accertate le presenze maturate dagli operatori nelle edizioni precedenti alla Fiera in oggetto;
- si è proceduto a verificare la regolarità contributiva (DURC) di tutti i soggetti che hanno correttamente presentato domanda di partecipazione alla fiera ammettendo in graduatoria le domande regolari e le domande per le quali si è in attesa di verifica da parte dell'Istituto previdenziale competente;

Vista l'istruttoria del Responsabile dell' U.O. Sviluppo Economico depositata agli atti;

Ritenuto di procedere alla pubblicazione della graduatoria predisposta nell'allegato al presente atto, del quale è parte integrante e sostanziale (ALL.A), dando atto che il rilascio della concessione di posteggio dovrà avvenire non solo tenendo conto dell'esito e dell'ordine della graduatoria ma anche della verifica della regolarità contributiva (DURC) del soggetto utilmente collocato in graduatoria, pena l'esclusione dalla medesima;

Ritenuto opportuno precisare di:

- procedere all'assegnazione del posteggio agli operatori la cui posizione contributiva risulta accertata alla data delle operazioni di scelta del posteggio ovvero dimostrata, previa acquisizione del DURC/attestazione di regolarità contributiva, da parte del soggetto interessato da cui risulti la regolarità;
- conseguentemente di escludere dalla graduatoria i soggetti utilmente collocati nella medesima per mancata ricorrenza della regolarità contributiva o procedere all'eventuale dichiarazione di decadenza del posteggio già assegnato qualora la "*Non Regolarità*" contributiva venga riscontrata successivamente alla scelta del posteggio;
- stabilire che, nel giorno di svolgimento della Fiera, per i posteggi non assegnati per rinuncia o non assegnati per irregolarità contributiva e per quelli eventualmente liberi a seguito di registrazione dell'assenza di operatori ammessi in graduatoria e concessionari di posteggio, si procederà all'assegnazione degli stessi tenendo conto dei criteri di cui all'art.12 Regolamento Comunale n. 55/2010, previa verifica della regolarità contributiva (DURC);

Valutato analogamente di:

- procedere alla verifica del DURC/attestazione di regolarità contributiva INPS/INAIL degli operatori che si presentano alle "*operazioni di spunta*", pena l'esclusione dalla partecipazione alla fiera in caso di assenza di regolarità contributiva;

- conseguentemente di dare atto che l'eventuale esito di "NON REGOLARITA'" della posizione contributiva, riscontrata successivamente alla data di svolgimento della manifestazione, comporta la dichiarazione di decadenza del posteggio già assegnato e il mancato riconoscimento della presenza annuale alla Fiera;

Attesa la propria competenza ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella qualità di funzionario Responsabile del Servizio 8° – Urbanistica, SUAPE, nominato dal Sindaco del Comune di Todi con decreto n. 27 del 5/12/2019

Dato atto che la D.ssa Franca Ottavi è stata nominata Responsabile del procedimento con propria determinazione n. 215 del 12/03/2020;

Di dichiarare l'inesistenza di conflitto di interessi del responsabile del procedimento e del Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990;

Considerato che la presente determinazione non comporta alcun onere finanziario a carico di questa Amministrazione;

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 114/1998;
- la legge regionale del 13 giugno 2014 "Testo Unico in materia di Commercio";
- il regolamento comunale n. 55 del 11/06/2010 per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche;
- la legge 241/1990;
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il D.L 30 luglio 2020 n. 83 *"Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" con cui è stato prorogato lo stato di emergenza sino al 15 ottobre 2020, stabilendo altresì che " nelle more dell'adozione dei Decreti del presidente del Consiglio dei Ministri e comunque per non oltre 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, continua ad applicarsi il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri del 14 Luglio 2020"*;

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa enunciato e qui integralmente richiamato:

- 1. Di stabilire** in n. 25 (diconsi venticinque) l'organico dei posteggi per la fiera della Consolazione in programma domenica 8 settembre 2020 nell'area di Via Don Abdon Menecali così come individuati nella piantina planimetrica provvisoriamente ridefinita allegata al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale (**Allegato 1**).
- 2. Di escludere** dalla partecipazione alla fiera per inammissibilità dei prodotti ammissibili di cui all'art. 10 del regolamento comunale n. 55/2010) la ditta Riad Sofia e la società A.M. di Morosi A. e F. S.N.C..
- 3. Di escludere** dalla partecipazione alla fiera della Consolazione per espressa rinuncia la ditta Nicolucci Antonella (prot. 23934/2020).
- 4. Di ammettere** alla partecipazione alla manifestazione fieristica in argomento tutte le ditte/società posizionate nella graduatoria che precede in posizione utile dalla n. 1 alla n. 25 inclusa.
- 5. Di approvare** l'allegata graduatoria (**tabella A**) relativa alle domande di partecipazione prevenute nei termini (31 luglio 2020) e di quelle pervenute fuori termine data la disponibilità dei posteggi in occasione della Fiera denominata "Festa della Consolazione".
- 6. Di stabilire che:**
 - per l'edizione 2020, in via eccezionale ed in deroga a quanto previsto dall'art. 11 del regolamento comunale N. 55/2010, al fine di rispettare le misure di sicurezza e prevenzione derivanti dall'emergenza COVID-19 e per evitare assembramenti di persone, la riunione per le operazioni di scelta avverrà in modalità virtuale ovvero verrà effettuata dall'U.O. Sviluppo Economico tramite contatto telefonico previa trasmissione a mezzo PEC ad ogni operatore di una comunicazione riguardante la

giornata e l'orario dedicato alla riunione virtuale con allegata copia della planimetria dell'area destinata alla Fiera e trasmettendo via mail i dati per il pagamento dell'occupazione del posteggio.

- qualora l'operatore contattato non risponda alla chiamata o il telefono risulti irraggiungibile l'Ufficio provvederà a contattare l'operatore successivo in base all'ordine della graduatoria.

- alla conclusione dell'assegnazione dei posteggi, l'ufficio provvederà ad assegnare d'ufficio i posteggi ancora disponibili agli operatori non raggiunti telefonicamente in base all'ordine della graduatoria, ai medesimi verrà inviata nota pec con il numero della postazione e le modalità di pagamento della tassa di concessione di suolo pubblico (TOSAP/TARI).

7. Di stabilire, altresì, che nel giorno di svolgimento della Fiera, registrata l'assenza di concessionari di posteggio, i posteggi eventualmente liberi dovranno essere assegnati ai soggetti "spuntisti" presenti tenendo conto dei criteri di cui all'art. 12 Regolamento Comunale n. 55/2010, previa verifica della regolarità contributiva (DURC).

8. Di precisare che la presente graduatoria è valida esclusivamente con riferimento all'edizione 2020 della manifestazione di cui in oggetto.

9. Di dare atto che responsabile del procedimento ai sensi della L. 241.1990 è la Responsabile dell' U.O. Sviluppo Economico, dott.ssa Franca Ottavi.

10. Di disporre la pubblicazione di tale provvedimento mediante affissione all'Albo pretorio fino al giorno di svolgimento della Fiera.

11. Di stabilire che:

- copia del presente provvedimento dovrà essere portato a conoscenza del Settore Polizia Municipale che, per competenza, provvederà alla verifica della dislocazione e dimensionamento dei posti individuati nella planimetria agli atti in relazione ad eventuali problematiche di ordine pubblico e viabilità e del Settore Tributi per l'addebito della tassa di occupazione di suolo pubblico.

- ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) dell' Umbria entro 60 giorni dalla data di ricevimento e comunque dalla piena conoscenza dello stesso, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Todi, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.
